

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1225 DEL 18/07/2024

O G G E T T O

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA DEI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1278/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

Premesso che:

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie;

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del Decreto MIUR n. 509/1998, gli allievi delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio di centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso Strutture pubbliche o Enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

A tal fine ogni Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per il tirocinio dei propri allievi deve attivare delle Convenzioni con gli Enti pubblici o privati sopra menzionati;

L'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevede che, nell'atto di Convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura dell'Ente ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

Rilevata l'esigenza di procedere alla stesura di un Regolamento Aziendale al fine di:

- realizzare una più ampia e completa regolamentazione dei tirocini per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, nonché alle Scuole di Specializzazione di area Psicologica, abilitanti alla professione di Psicoterapeuta;
- definire un testo standard per la sottoscrizione di Convenzioni con le diverse Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, testo che dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 8 comma 4 b del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 o allo schema tipo che potrà essere successivamente modificato dal MUR, così da rendere efficiente la gestione delle procedure anche in ottica di omogeneità e semplificazione delle stesse;

Considerato che la proposta di un siffatto Regolamento è stata presentata lo scorso 25 Giugno ad un gruppo di lavoro, appositamente convocato, costituito da Dirigenti Psicologi Aziendali appartenenti alle aree Ospedale, Distretto e Dipartimento Salute Mentale;

Vista la condivisione dei contenuti e l'approvazione di tale proposta da parte del gruppo di lavoro sopra descritto;

Precisato che l'applicazione di tale Regolamento non comporta oneri a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica;

Ritenuto, pertanto, di adottare il “Regolamento per la gestione Amministrativa/Operativa dei tirocini curriculari di specializzazione in Psicoterapia”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1) e l'allegato “A” del Regolamento “Modello per la richiesta di Frequenza di tirocinio – Specializzandi in Psicoterapia.

Il medesimo Dirigente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di adottare il “Regolamento per la gestione Amministrativa/Operativa dei tirocini curriculari di specializzazione in Psicoterapia”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
2. di approvare il “Modello per la richiesta di Frequenza di tirocinio – Specializzandi in Psicoterapia”, allegato al Regolamento (Allegato A);
3. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce ed annulla ogni precedente regolamentazione aziendale, procedura o istruzione operativa relative al tirocinio pratico nell'ambito della specializzazione in psicoterapia;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli – dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>ULSS8 BERICA</p>	<p><i>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA DEI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA</i></p>
<p><i>U.O.S. FORMAZIONE</i></p>	<p><i>Giugno 2024</i></p>

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
AMMINISTRATIVA/OPERATIVA DEI TIROCINI
CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA***

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA DEI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
U.O.S. FORMAZIONE	Giugno 2024

Riferimenti Normativi

- Legge 56/89, art.3 “Ordinamento della professione di psicologo – Esercizio dell’attività psicoterapeutica”;
- Legge 196/97 e D.M. n.142/1998 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- Decreto MIUR n.509 del ’98 “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n.127”;
- Legge 29 dicembre 2000, n. 401 (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2001) - Articolo 2, comma 3- Equipollenza del titolo;
- Ordinanza MIUR del 10/12/2004 “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”.

Art. 1 – Definizioni e requisiti di ammissione alla frequenza del tirocinio di Psicoterapia

Ai sensi del citato art. 3 della L. 56/89, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione da acquisirsi, successivamente al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e all’iscrizione al rispettivo albo professionale, mediante Scuole di Specializzazione di durata almeno quadriennale presso Università o presso Istituti a tal fine riconosciuti.

Il tirocinio di formazione in psicoterapia, obbligatorio ai fini dell’acquisizione della specializzazione in psicoterapia, è un tirocinio di tipo curriculare, consiste in un periodo di formazione professionale durante il quale viene svolta un’attività sulla base di un progetto formativo convenuto e definito nei contenuti, nelle modalità di svolgimento delle attività e nella durata.

Tale esperienza non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 e non prevede per l’Azienda alcun onere finanziario o retributivo.

L’Azienda ULSS 8 Berica accoglie allievi iscritti presso le Scuole suddette, **secondo la disponibilità di sedi e tutor**, per un numero di ore stabilito per ogni anno di corso da ogni Scuola di Specializzazione, a condizione che la Scuola presso cui è iscritto il richiedente abbia stipulato con l’Azienda una convenzione, della durata corrispondente alla durata del percorso di formazione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, specificatamente finalizzata allo svolgimento dei tirocini in oggetto.

Prima della richiesta formale di convenzionamento la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dovrà accertarsi, in autonomia, anche attraverso il tirocinante stesso, che ci sia disponibilità di sede e di tutor, prendendo contatti direttamente con le sedi dell’Azienda ULSS 8 Berica di interesse per lo svolgimento del tirocinio.

Le aree indicate per il tirocinio di specializzazione in psicoterapia sono:

- 1) Area Clinica.
- 2) Area Neuroscienze.

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA DEI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
U.O.S. FORMAZIONE	Giugno 2024

Le sedi e i tutor disponibili per i tirocini in psicoterapia sono consultabili sul sito internet Aziendale al seguente link:

<https://www.aulss8.veneto.it/prestazioni/frequentare-tirocinio-a-fini-formativi-per-frequentazione-volontaria-anche-per-scambio-culturale-o-per-formazione-medico-specialistica/>

La convenzione dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 8 comma 4 b del Decreto MIUR n.509 del 1998, o, allo schema tipo che potrà essere successivamente modificato dal MUR. L'iter di stipula e sottoscrizione della convenzione è curato da UOS Formazione dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Art. 2 – Soggetti coinvolti

L'Ente promotore è la struttura che gestisce l'intero processo di tirocinio, dall'attivazione alla valutazione finale. Possono essere promotori di tirocinio le Scuole di Specializzazione in psicoterapia presso le Università o Istituzioni Formative riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Ad ogni tirocinante l'Ente promotore assegna un tutor interno con compiti didattico- organizzativi di verifica e monitoraggio del rispetto del progetto formativo e con il ruolo di garante della legittimità, dell'equità e del rispetto delle norme e della durata del tirocinio.

Ogni proposta di convenzione deve avvenire attraverso una formale richiesta di convenzionamento da parte dell'Ente promotore all'Azienda ULSS 8 Berica.

La struttura ospitante è l'Azienda ULSS 8 Berica che deve nominare, nella persona del Direttore/ Responsabile della U.O. dove verrà svolto il tirocinio, un tutor aziendale quale referente del tirocinante: si tratta di un dipendente nominato prima dell'avvio del tirocinio avente funzioni di organizzazione del percorso formativo, di favorire l'integrazione del tirocinante con l'organizzazione e con i colleghi, di fissare, consolidare e rinforzare il conseguimento dell'obiettivo formativo del tirocinio.

Nel caso in cui, prima del termine del tirocinio, il tutor designato non potrà più seguire il tirocinante quest'ultimo sarà affidato ad un altro tutor, designato con le stesse modalità, appartenente alla medesima sede /area della U.O. di riferimento.

Obblighi della struttura ospitante sono di garantire al tirocinante la formazione e l'affiancamento necessari al buon esito del tirocinio stesso, consentire al tutor dell'ente promotore di verificare l'andamento dell'esperienza in azienda, garantire, per gli aspetti di competenza, l'osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.lgs n. 81/2008 e sue s.m.i., nonché comunicare tempestivamente all'ente promotore qualsiasi incidente accada al tirocinante.

Il tirocinante è il soggetto che effettua l'esperienza di tirocinio in psicoterapia in Azienda ULSS 8 Berica. La durata del tirocinio, dovrà essere indicata nel progetto di tirocinio. Durante il periodo di permanenza in Azienda ULSS 8 Berica il tirocinante deve svolgere le attività previste dal progetto formativo, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la riservatezza sui dati di cui viene a conoscenza; seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per problemi di tipo organizzativo o altro.

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA DEI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
U.O.S. FORMAZIONE	Giugno 2024

Art. 3– Coperture assicurative

L’Azienda, in qualità di soggetto ospitante, è sollevata da qualsiasi onere economico relativo alla copertura assicurativa a favore dei tirocinanti.

Il soggetto promotore è tenuto a dotarsi di apposite polizze per la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 4 –Richiesta di ammissione al tirocinio in psicoterapia

La richiesta di tirocinio di specializzazione si può presentare solo se risulta attivata una convenzione con la Scuola di appartenenza del richiedente.

La richiesta di ammissione al tirocinio in psicoterapia “Modello per la richiesta di Frequenza di tirocinio – Specializzandi in Psicoterapia” (allegato A del Regolamento) deve essere indirizzata, almeno 15gg. lavorativi prima dell’inizio del tirocinio, all’indirizzo di posta elettronica protocollo@aulss8.veneto.it

Nel caso di tirocinio pluriennale la richiesta va ripetuta ogni anno.

Il modello di frequenza sopra menzionato è presente sul sito internet Aziendale il cui link è indicato all’art. 1 del presente Regolamento.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- documento di identità e codice fiscale;
- certificato attestante la frequentazione del corso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e sue s.m.i.;
- il progetto formativo individuale;

Il progetto formativo individuale è il documento che definisce gli obiettivi, i tempi, il calendario e modalità di realizzazione del tirocinio.

In esso vengono indicati gli obiettivi del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che si intendono acquisire al termine dell’esperienza. Il progetto formativo deve essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti: il responsabile dell’ente promotore, o suo delegato, il tirocinante e il Responsabile della Struttura aziendale ospitante, o suo delegato (che può essere anche colui che riveste la qualifica di tutor aziendale se diverso).

Nel progetto formativo devono essere chiaramente definiti i seguenti elementi:

- identificativi del tirocinante (dati anagrafici)
- nominativi dei tutor (dell’ente promotore e dell’azienda ospitante)
- obiettivi e modalità di svolgimento del percorso formativo
- aspetti organizzativi (durata e periodo di svolgimento, orari, sede e settore aziendale di inserimento ed eventuali sospensioni previste)
- estremi delle polizze assicurative INAIL e per Responsabilità civile (**a carico dell’Ente promotore**).

Art. 5 - Autorizzazione alla frequenza e modalità di svolgimento

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA DEI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
U.O.S. FORMAZIONE	Giugno 2024

L'autorizzazione alla frequenza per lo svolgimento del tirocinio curriculare viene rilasciata dall'U.O.S Formazione, subordinatamente alla verifica di una Convenzione attiva con la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia del richiedente e alla presentazione, da parte dello stesso, della modulistica di cui al precedente articolo.

Art. 6 - Frequenza

Durante la frequenza il tirocinante è tenuto ai seguenti obblighi:

1. Seguire le indicazioni del tutor fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
2. Compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
3. Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i servizi e dati sensibili di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
5. Comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata dal progetto formativo;
6. Comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza. In caso di gravidanza la tirocinante è tenuta a dare tempestiva comunicazione al tutor aziendale e, per ragioni di sicurezza e protezione, sospendere la frequenza nelle strutture aziendali. Verrà mantenuto valido il periodo già maturato e verrà garantita la possibilità di rientrare per proseguire l'attività di tirocinio.

A tale proposito si precisa che:

tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei seguenti periodi:

- congedo obbligatorio per maternità;
- gravidanza a rischio;
- cd. astensione facoltativa (ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità).

Per quanto riguarda la situazione inerente lo svolgimento del tirocinio annuale obbligatorio previsto dal corso di specializzazione da parte delle allieve in congedo per maternità, i Rappresentanti Legali delle Scuole di Specializzazione procedono a comunicare alle studentesse la sospensione dalla partecipazione allo svolgimento del corso, fermo restando che le stesse possono partecipare esclusivamente alle lezioni teoriche in aula.

Art. 7 - Ruolo e Compiti del Tutor

Ciascun tutor Aziendale può **seguire non più di 3 tirocinanti contemporaneamente.**

Il tutor Aziendale viene individuato tra gli **psicoterapeuti che abbiano con la struttura Aziendale un rapporto professionale sistematico, in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti** e di impegno orario pari almeno all'impegno richiesto per assolvere la funzione di tutorship, cioè almeno 20 ore settimanali.

Per l'intera durata del tirocinio, il tutor deve assolvere le seguenti funzioni:

<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>ULSS8 BERICA</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA DEI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA</p>
<p>U.O.S. FORMAZIONE</p>	<p><i>Giugno 2024</i></p>

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico- strumentale,
- programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro; in questa fase il tutor dovrà armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute dal tirocinante,
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza,
- svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza,
- valutazione consuntiva del tirocinio: tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza,
- introdurre il tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico,
- tenere direttamente i contatti con la Scuola di Specializzazione in merito all'andamento del percorso di tirocinio, in particolare quando emergono situazioni di criticità.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal 01.08.2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nazionali e regionali.